

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE '9CENTO

Il giorno 19/04/2019, alle ore 15.30, presso la sede della Associazione '9cento, in Via Bruno Buozzi n.°18 (presso l'interno della Sig.ra Caterina Brancatisano) a Pistoia, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dell'associazione, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- Proposta di modifica dello statuto sociale per adeguamento al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore";
- Discussione e approvazione del bilancio-rendiconto per l'anno 2018, nonché il bilancio preventivo per l'anno 2019, anche ai fini del "Bando sviluppo e cultura" della fondazione Caripit;
- Resoconto parziale su "Le Ali della Libertà" di Orazio Tognozzi con Associazione Solidarietà & Rinnovo (5 e 26 aprile e 4 maggio 2019) e nuovo progetto di Orazio Tognozzi;
- Libro di Orazio Tognozzi sul '68;
- Esposizione convegno organizzato da Orazio Tognozzi (futura organizzazione evento "Le gattare");
- Convegno Dunning-Kruger (sabato 11 maggio 2019): stato delle cose;
- Convegno sul dolore (Lenzi-Breschi);
- Mostra fotografica – esposizione nostri libri al Festival Editoria locale della Forteguerriana (8 e 9 giugno 2019);
- Altri lavori in atto e futuri;
- Varie ed eventuali.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Caterina Brancatisano.

Il Presidente constata la presenza dei seguenti associati: Laura Bertinotti, Orazio Tognozzi, Fidalma Bucci Menichini, Sabatina Pisaneschi, Andrea Lottini, , Gabriele Grieco, Carla Breschi, Piera Iacomelli, Paolo Zamponi, Paolo Nesti, Roberto Barontini, Stefano Nerozzi, Salvatore Adriano, Giacomo Biagioni, Valeria Giordani. Sono altresì presenti Luca Bertinotti (Presidente), Andrea Nannini (Vice-presidente), Matteo Mazzone (Tesoriere), Caterina Brancatisano (Segretaria).

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'argomento di cui al primo punto dell'ordine del giorno e dà lettura integrale del testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario, così proposto ai sensi di Legge, tutti i presenti.

Il Presidente dichiara, dunque, approvato all'**unanimità** il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione assembleare.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Viene, poi, aperta la discussione sui seguenti argomenti:

- Esposizione convegno organizzato da Orazio Tognozzi (e futura organizzazione evento "Le gattare");

- Votazione e approvazione all'unanimità per l'inserimento e la gestione del conto corrente bancario dell'Associazione da parte del Tesoriere, Sig. Matteo Mazzone;
- Discussione e approvazione del bilancio-rendiconto per l'anno 2018, nonché il bilancio preventivo per l'anno 2019 (che vengono messi agli atti dell'associazione), anche ai fini del "Bando sviluppo e cultura" della fondazione Caripit;
- Descrizione dell'obbligatorietà della stipula del contratto di assicurazione prevista *ex lege* per i danni contro terzi, che sarà effettuata a breve dai membri dell'Organo di Amministrazione.
- Proposta e discussione su organizzazione di eventi futuri, aventi i seguenti argomenti: Elfi, Medicina narrativa e Dolore.
- Spiegazione dell'attività e delle sessioni del convegno sulla patologia di Dunning-Kruger.
- Mostra alla Forteguerriana: 8-9 giugno 2019: contributo fotografico dell'associazione e partecipazione attiva per seguire le attività (tra cui la vendita di libri e pubblicizzazione dell'associazione).
- Attività artigianale della provincia pistoiese.

Viene, infine, pagata la quota associativa per l'anno 2019, pari ad € 30, da parte di: Valeria Giordani, Giacomo Biagioni, Carla Breschi, Stefano Nerozzi, Sabatina Pisaneschi, Andrea Lottini, Fidalma Bucci Menichini, Paolo Zamponi, Paolo Nesti.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

L.C.S., totale n. 2 pag. di verbale, oltre all'allegato "A"-Statuto pag. 12,

Il Presidente, LUCA BERTINOTTI

Luca Bertinotti

Il Segretario, CATERINA BRANCATISANO

Caterina Brancatisano

Associazione
'9cento
Associazione di promozione sociale
al pubblico studio - culturale
C.F. 9005180475



E' copia conforme del suo originale esistente agli
atti di questo ufficio qui registrato il 23 APR. 2019
al n. 843 con esatte €

L'Esponente
Matteo Mari

STATUTO ASSOCIAZIONE O.d.v.

'9cento



Art. 1

Denominazione - sede

L'Associazione " '9cento ", d'ora in avanti denominata "associazione", è un'organizzazione di volontariato ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, che ha sede legale nel Comune di Pistoia e durata illimitata.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

Art. 2

Oggetto - Finalità e attività

L'Associazione ha lo scopo di:

- diffondere la memoria storica, con particolare riferimento a quella del secolo XX, e ampliare la conoscenza della cultura, delle tradizioni, degli eventi prevalentemente locali, mediante varie forme di arte e di ricerca espressiva;
- operare attività di descrizione, catalogazione e salvaguardia di beni culturali in ogni forma;
- promuovere manifestazioni culturali, quali corsi di formazione, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre, concerti, proiezioni di film e quant'altro ritenuto utile;
- promuovere attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute mediante libri e/o prodotti multimediali;
- sostenere la raccolta e la diffusione di materiali oggetto di espressioni culturali, storiche e artistiche, la redazione e l'edizione di pubblicazioni e materiale propagandistico delle attività stesse, nonché gestire locali e spazi per lo svolgimento di esse;
- proporsi infine come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome degli interessi suddetti legati alla cultura e alla diffusione dell'informazione, allo scopo di contribuire al progresso della civiltà e alla crescita sociale, ispirandosi ai principi del bene comune, del rispetto delle dignità, libertà e uguaglianza di tutte le persone.

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, lettere d), f), h), i),

l), r), w), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Al fine di realizzare le sue finalità, l'associazione potrà altresì:

- a) promuovere e sviluppare rapporti con altri enti del privato sociale;
- b) stipulare convenzioni;
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *Enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro capacità, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché
- recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e di accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali
- regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,

che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei seguenti casi: morte, esclusione, recesso o decadenza.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 1 mese prima.

L'associato perde la qualifica di socio per decadenza quando, senza giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento della quota associativa annuale, decorsi 60 gg. dal sollecito di pagamento.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci si dividono in:

- 1) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
- 2) soci ordinari o volontari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta nei termini di cui sopra.
- 3) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

Art. 4

Diritti e doveri dei Soci

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea, e comunque nei termini e nei limiti stabiliti dalle normative vigenti.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 5.

Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato;
- Il Collegio dei Probiviri.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermati. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Art. 6

Assemblea dei soci

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, anche al di fuori della sede legale, su convocazione del Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Il Presidente convoca l'assemblea dandone avviso, anche per posta elettronica o tramite servizio di messaggistica sms o applicazioni di messaggistica istantanea multiplatforma, almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'assemblea, indicando contestualmente l'ordine del giorno e la data dell'adunanza in seconda convocazione. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il rendiconto per conto per cassa, oppure, al superamento delle soglie previste per legge, il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea rappresenta tutti gli associati e le sue deliberazioni, se conformi alla legge e al presente statuto, li obbligano tutti. Le deliberazioni saranno comunicate agli associati assenti, anche per posta elettronica. Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione e delibera a maggioranza dei presenti e votanti:

- l'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario;
- l'approvazione del programma annuale dell'associazione;
- la nomina dei consiglieri del Consiglio Direttivo e dei membri del Collegio dei Probiviri.

Sono approvate a maggioranza dei componenti:

- l'elezione del Presidente dell'Associazione;
- la revoca del Consiglio Direttivo prima della scadenza;
- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo dopo esaurita la liquidazione;
- la nomina dei liquidatori.

Fino alla costituzione del Collegio dei Probiviri, l'Assemblea esercita anche le funzioni attribuite a tale organo dall'art. 13, lettera c), del presente Statuto. Le deliberazioni relative a tali funzioni sono assunte a maggioranza dei presenti e votanti, maggiorenni, escludendo dal computo l'associato o gli associati interessati, i quali non avranno rispetto a tali deliberazioni diritto di voto. Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Possono votare solo i soci maggiorenni.

Art. 7

Consiglio Direttivo

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili un numero illimitato di mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è costituito da quattro membri eletti dall'assemblea oltre al Presidente dell'Associazione. All'interno del Consiglio Direttivo vengono eletti, dal Consiglio stesso, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente solo con la presenza di almeno tre componenti: esso è convocato dal Presidente con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi, anche per posta elettronica o tramite servizio di messaggistica sms o applicazioni di messaggistica istantanea multiplatforma, a tutti i consiglieri almeno sette giorni prima della data di convocazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei Consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del C.D. comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni. Essi sono rieleggibili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di tre, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) redigere l'ordine del giorno dell'assemblea, disponendo l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) istituire appositi comitati consultivi a supporto delle azioni dell'associazione;
- c) affidare ordini e incarichi anche a persone non appartenenti al C.D.;
- d) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- e) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- f) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- g) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- h) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- i) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- j) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- k) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario, amministrando il patrimonio dell'Associazione e deliberando sull'utilizzazione dei fondi associativi in armonia con le finalità statutarie;
- l) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- m) attuare il programma annuale dell'Associazione, prendendo tutte le iniziative che riterrà utili in relazione alle finalità dell'Associazione;

- n) accettare gli atti di liberalità, proporre domande di finanziamento, stipulare contratti, convenzioni e accordi di ogni genere, sia in relazione alla collaborazione con altre Associazioni, sia al reperimento di fondi, sia alla attuazione delle finalità associative;
- o) deliberare l'ammissione degli associati.

Art. 8

Il Presidente

Il Presidente viene eletto dall'assemblea. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo). Egli rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, provvedendo anche alla custodia dei verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- d) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- e) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- f) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.
- g) Non occorre la previa deliberazione del Consiglio Direttivo per gli atti che comportano impegni di spesa inferiore a € 2.000,00 (duemila).

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 9

Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra gli stessi Consiglieri. Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del Consiglio Direttivo; provvede alla tenuta dei libri contabili; redige il conto economico e finanziario annuale.

Art. 10

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11

Il rendiconto per cassa o bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il rendiconto per cassa, oppure il bilancio di esercizio, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Copia del rendiconto o bilancio di esercizio può essere richiesta da ciascun associato. È fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Art. 12

Il patrimonio

Le risorse economiche dell'Associazione saranno costituite da:

- quote versate annualmente;
- contributi di Enti o Istituzioni pubbliche o private;
- beni e/o erogazioni di denaro che dovessero pervenire all'associazione per testamento o per donazione da privati;
- eventuali utili e/o avanzi di gestione;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi; da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 13

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea ai sensi dell'art. 6. La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica nell'Associazione. Il Consiglio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, con funzioni organizzative.

Sono compiti dei Probiviri:

- a) garantire il corretto funzionamento dell'Associazione e l'osservanza dello Statuto da parte degli organi dell'Associazione, anche richiedendo informazioni a tali organi o ai singoli associati;
- b) svolgere compiti di conciliazione delle controversie che possano insorgere tra gli associati ovvero tra un associato e l'Associazione;
- c) esercitare il potere sanzionatorio secondo le disposizioni che seguono.

In caso di violazione degli obblighi associativi il Consiglio dei Probiviri, su segnalazione del Consiglio direttivo, potrà richiamare informalmente o formalmente l'associato che se ne sia

reso responsabile, tenuto conto dell'entità della violazione. L'associato che si renda responsabile di gravi violazioni agli obblighi associativi potrà essere sospeso o espulso, su proposta del Consiglio direttivo, dal Consiglio dei Probiviri. Il Consiglio dei Probiviri potrà, peraltro, sempre su proposta del Consiglio direttivo, sospendere o espellere dall'Associazione l'associato che non sia in regola con il pagamento delle quote associative da oltre tre anni.

Art. 14

Cariche associative

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese documentate, e durano per tre anni, eccezion fatta per i membri del Consiglio dei Probiviri che dureranno invece in carica per quattro anni. Tutte le cariche direttive sono rinnovabili.

Art. 15

Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si estingue nei casi previsti dalla legge o per deliberazione di scioglimento approvata dall'assemblea. L'assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori. Il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 16

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e decreti attuativi.